UNA SCUOLA, UN DIRIGENTE (E UN DSGA)

Francesco G. Nuzzaci

1. Tra i contenuti dell'avvenuta, ieri l'altro, conversione in legge del decreto sulla chiusura del corrente anno scolastico e sulle, ancor più problematiche, modalità di apertura del prossimo, saranno i sindaci, i presidenti di quel che resta delle province e i presidenti delle città metropolitane a garantire, entro il 31 dicembre 2020, i necessari interventi sugli edifici scolastici di loro proprietà, **avvalendosi di poteri commissariali**. Si suppone anche per procurarsi, e far installare, le gabbie in plexiglass.

Sembrerebbe così evaporato – o quanto meno ridimensionato, si dovrà attendere la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale per la verifica – il *megagalattico* – quando c'è – dirigente scolastico architetto-ingegnere-esperto contrattualista e anche un po' sociologo: *multitasking* e onnipotente per poter confezionare, entro il 30 settembre 2020, *il prodotto* richiesto, pur operando a mani nude, privo di una servente tecnostruttura di supporto.

E' sempre attuale, al riguardo, ricordare il lavoro curato da Vito TENORE, con diversi contributi di dirigenti del MIUR (*Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative*, Anicia, 2017). Vi si legge che "*il Dirigente scolastico, oltre ad essere un leader educativo, diviene* ***l'unico dirigente italiano a tutto tondo e onniscente****, che deve cioè sapere di pedagogia, di organizzazione aziendale, di psicologia, di contabilità, di relazioni sindacali, di gestione del personale, di anticorruzione, di gestione dei sinistri scolastici, di polizze assicurative, di gare e appalti, di finanziamenti comunitari, di contratti pubblici, di relazioni con gli enti locali poco collaborativi (e sovente latitanti e arroganti), di accesso agli atti e trasparenza, di privacy, di gestione di dati sensibili, oltre a relazionarsi ogni giorno con docenti, alunni e genitori sempre più invasivi".* Esi rimarca che *"mentre tutta questa poderosa mole di lavoro è ripartita, nei Ministeri, tra decine, se non centinaia, di dirigenti, settorialmente specializzati e aggiornati, in un'istituzione scolastica tale complesso di conoscenze si assomma in capo al Dirigente scolastico, vero e proprio primo motore mobile dell'azione periferica del MIUR, spesso in funzione sette giorni su sette, con fasce orarie davvero assai dilatate che si protraggono anche in fasi spesso serali e domenicali, lottando con penuria di mezzi, personale, con altre istituzioni poco collaborative, con vertici territoriali talvolta anguilleschi e con budget estremamente limitati."*

E che lo si vorrebbe caricare anche della gestione della pandemia da Coronavirus!

Dunque, come si legge ancora in documenti sparsi, incluso quello delirante di sindacati *"relativamente i più rappresentativi"*, non sarebbe più il dirigente scolastico – o almeno non solo lui – a doversi lanciare, intemerato, in "*mappature dettagliate"* degli edifici scolastici e pertinenze, propedeutiche a – diretti – interventi funzionali al mix ottimale di un sistema misto DIP e DAD, riconfigurando "*l'organizzazione logistica"* e anche intessendo sistematici rapporti con l'intero territorio per acquisire spazi alternativi in musei, biblioteche, cinema, teatri e – finanche – caserme dismesse o semidismesse, inseguendo le ricorrenti fisime di ministre e vice-ministre dell'Istruzione, in servizio H24 a inondare di dichiarazioni l'universo mondo. O meglio, impegnato – sempre il dirigente *superstar* – nella *"riprogettazione dinamica dell'architettura formativa … in un'impostazione metodologica di design thinking* (sic!) *collegata alle svariate possibilità della didattica digitale, attraverso l'attenta orchestrazione delle situazioni comunicative, dei contesti relazionali in cui si fa scuola, della garanzia d'inclusione, multidisciplinarità, intercultura"*… e via perdendosi in questa insulsa melassa di sedici fittissime pagine.

Emanata la legge di conversione, la ministra ha prontamente preannunciato l'imminenza delle linee guida per l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, non si sa se per dar corpo alle riflessioni (pure supportate da evidenze) figuranti nel documento del CTS del 29 maggio o per prescinderne del tutto perché, andando a stringere, questo non offre concrete soluzioni.

In buona sostanza, non si è neanche all'inizio dell'opera. E siamo già a giugno inoltrato!

2. Quali che possano essere le soluzioni organizzative – tutte da apprestare – e le ipotizzate misure, d'incerta fattibilità, è fuor di dubbio che occorreranno apposite risorse finanziarie accanto a quelle già disponibili, sia per strutture e strumentazioni che per nuovo personale: docenti certamente, oltre che assistenti tecnici (almeno uno in tutte le scuole di ogni ordine e grado); ma anche dirigenti e direttori dei servizi generali e amministrativi, in ogni scuola, normodimensionata o sottodimensionata.

In disparte le non facilmente gestibili scuole sovradimensionate (che pure, sotto il profilo tecnico-giuridico, non esistono più), il problema investe quelle sottodimensionate, attualmente 398, cui vanno aggiunte le scuole parimenti affidate a un dirigente reggente perché non attribuite a vincitori dell'ultimo

concorso per diritto di graduatoria in quanto vi sono posizionati con riserva, per essere tuttora *sub judice*.

2.1. Quello che a tutt'oggi permane **un autentico garbuglio – che nella persistente fase emergenziale va risolutamente sciolto, senza più indugi** – radica nella pasticciata riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione, con la sua confusiva distribuzione delle competenze di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Circoscrivendo qui i riferimenti alla materia dell'istruzione e semplificando al massimo, lo Stato ha la competenza esclusiva nella provvista del personale (dirigenti, docenti, ATA), mentre le regioni e le menzionate due province autonome del pari sono competenti nell'organizzazione del servizio inerente l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale. E l'*organizzazione* include primariamente il dimensionamento e/o la configurazione delle istituzioni scolastiche e formative nei rispettivi territori.

Orbene, in luogo di un comportamento di *"leale collaborazione"* degli attori si è piuttosto registrato un endemico e tuttora irrisolto conflitto, come ripetutamente lamentato dalla Corte costituzionale, di certo non lasciata inattiva dai due litiganti.

L'emblema è la legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012); al cui esito, dopo le correzioni imposte dalla sentenza della Corte costituzionale 200/09, seguita dalla conforme sentenza 92/11, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 non possono più essere assegnati un proprio dirigente e un proprio DSGA alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni, ridotti a 400 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Sicché libere le regioni di mantenere scuole inferiori a questi parametri, che però sono affidate in (doppia) reggenza, essendo altrettanto libero lo Stato – che tiene i cordoni della borsa – di negare loro le due figure di vertice con incarico a tempo indeterminato.

2.2. Allora, tra gl'*interventi di sistema* suggeriti nel documento del CTS, è necessario che dal primo settembre 2020 il premier Conte assicuri in ciascuna delle scuole sottodimensionate un proprio dirigente e un proprio DSGA, magari con uno sbrigativo DPCM, aggiungendolo ai tanti già partoriti.

Perché è impensabile che la complessa architettura del prefigurato sistema DIP-DAD possa ragionevolmente essere costruita e governata in istituzioni scolastiche acefale nelle proprie due figure di vertice.

La cifra non sarebbe poi così elevata. Sono solo 800 (400+400) unità e andrebbero defalcati i costi delle reggenze ai DSGA, già finanziati, e delle reggenze ai dirigenti scolastici, anch'essi già finanziati in parte dalla fiscalità generale e in parte – mirabile esempio di antropofagia! – da tutti i colleghi, attingendosi dalla miserabile retribuzione di risultato.

Quanto alla loro pronta disponibilità, si potrà ricorrere per i primi alla graduatoria del concorso ordinario in via di conclusione e per i secondi a quella già formata, entrambe capienti. E in quest'ultimo caso potrà congelarsi il posto spettante alla ministra Azzolina, dirigente scolastica *in pectore*, qualora fosse il suo turno e non fosse stata nel frattempo restituita allo stato laicale dalla volontà del Popolo Sovrano.

2.3. Soddisfatta l'urgenza, a partire dall'anno scolastico 2021-2022 dovrà risultare condotta a razionalità la consistenza delle istituzioni scolastiche, bilanciando gli attuali numeri delle scuole sotto i 600 (o 400 nelle zone in deroga) e sui 1000 e oltre, **sostituendosi lo Stato all'inerte indifferenza delle regioni**.

Lo strumento normativo sono *i livelli essenziali delle prestazioni* (LEP), concernenti *"i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"* (Cost., art. 117, 2° comma, lett. *m*), anche in materia d'istruzione e formazione: rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e – diversamente dalle *norme generali sull'istruzione* – non cedibili, non figurando la fattispecie nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 116.

Un punto di ancoraggio può rinvenirsi nel Capo III del D. Lgs. 226/05 (c.d. Riforma Moratti), che detta i livelli essenziali delle prestazioni, sia pure per i soli percorsi d'istruzione e formazione professionale (per la semplice ragione che per le scuole del primo ciclo e per il sistema dei licei vi era la copertura delle predette *norme generali*, anch'esse spettanti alla competenza esclusiva dello Stato).

In particolare, sull'abbrivo dell'articolo 21 (*"Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi"*), può ben includersi *expressis verbis* il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche come imprescindibile elemento quali-quantitativo onde assicurare, anche per questo aspetto, la dimensione unitaria nazionale del sistema

di istruzione e formazione, coniugando i principi di sussidiarietà e di differenziazione con quello coessenziale di **adeguatezza**.

E senza poi dimenticare ciò che ha statuito la Corte costituzionale proprio nella menzionata sentenza 200/09; la stessa che, correggendo il Legislatore nazionale (legge 183/11: *ante*), ha riconosciuto alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il potere esclusivo sull'organizzazione del servizio scolastico nei territori di pertinenza.

Che, al di là dei LEP, dice la Corte, non è affatto precluso – anche nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, quelle originarie e quelle eventualmente cedute – l'intervento del Legislatore statale nella **creazione di strutture organizzative omogenee**, sempre al fine della salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Perché *"l'attività unificante dello Stato, in omaggio al principio cardine di unità e indivisibilità della Repubblica",* può ben dispiegarsi ad ampio (potenzialmente illimitato) spettro. E questo proprio in base al principio di sussidiarietà, e ai complementari principi di differenziazione e di adeguatezza, che risulta dotata di un'"*attitudine anche ascensionale"*, sì da rendere legittima *extrema ratio* una "*deroga al riparto delle competenze non solo legislative, ma pure amministrative".*

Ciò è a dire che può tranquillamente essere azionato anche il solo strumento regolamentare.